LA VOCE dell'AGORÀ

Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Memorial Falcone Borsellino

La semifinale fatale

di Tommaso Servetto

Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del barbaro assassinio dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino unitamente alle persone a loro vicine cadute nei vili attentati dinamitardi.

Giusto, sacrosanto e doveroso ricordare, per non dimenticare ciò che la ferocia dell'uomo è capace di realizzare, pur di impedire a chi, per senso del dovere, possa nuocere alla realizzazione dei criminosi disegni.

Alcuni anni prima anche il nostro Foro torinese era stato colpito dalle barbarie con l'assassinio del Presidente degli Avvocati Fulvio Croce e del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia.

La matrice tra gli eventi ricordati è in parte diversa ma l'identità barbarica li accomuna nel nostro ricordo.

Ricordare i Magistrati Falcone e Borsellino, dedicando loro un torneo di calcio partecipato dagli Organi Istituzionali e Forze di Polizia, non è blasfemo né frivolo se ricordiamo che l'art. 1 del codice di giustizia sportiva impone ai tesserati un comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, proprio quei principi che, unitamente al senso del dovere, sono stati onorati dai due Magistrati.

Anche gli avvocati, con il rinforzo di un "Magistrato" il dott. Ruscello, hanno partecipato al torneo onorando i citati principi e per rendere vivo il ricordo dei due valenti Magistrati.

È stato un magnifico torneo a 10 squadre ben organizzato dagli storici organizzatori Arcudi, Bauco e Zecchino, a cui va il ringraziamento di tutti, unitamente al ringraziamento dovuto al Procuratore Generale dott. Maddalena ed al Procuratore della Repubblica dott. Caselli che ne hanno fornito l'impulso.

La vittoria finale è andata alla Polizia di Stato mentre la squadra degli avvocati si è classificata, per il secondo anno consecutivo, al terzo posto dopo aver perduto negli ultimi minuti dei tempi supplementari la semifinale contro la Guardia di Finanza.

Ai valorosi amici e colleghi che si sono battuti sul campo con lealtà e senza risparmio di energie deve andare il plauso ed il ringraziamento di tutti gli avvocati torinesi perché, ancora una volta, i nostri baldi giovani hanno fornito una bella immagine dell'avvocatura guadagnandosi il rispetto e l'elogio degli avversari.

Una particolare citazione alle nostre due stelle: Pier Lorenzo Tavella e Gabriele Bazzoni che hanno, rispettivamente, ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo e come miglior realizzatore.

Bé per quest'anno, con tre medaglie, abbiamo fatto un bel bottino magari l'anno prossimo faremo il "botto" portandoci a casa il trofeo sempre ché la traballante panchina del mister resista!

ANNO II

N. 3 - GIUGNO 2012

In questo numero

Penale

- Codice della strada **Pagina 2**
- Recidiva e affidamento in prova **Pagina 3**
- Riqualificazione giuridica e violazione del diritto di difesa **Pagina 3**
- Fumi e odori sgradevoli: condannato il gestore del bar **Pagina 3**

Civile

- Amministrazione di sostegno **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**
- Comunicazioni e avvisi impugnabili davanti alla Commissione Tributaria **Pagina 4**

IN PIEDI DA SINISTRA: Yuri Marchis, Gigi Fontanarosa, Massimo Agerli, Giuseppe Gitto, Marco Blangetti, Enrico Onde, Tom Servetto, Alessandro Radicchi, Roberto Ruscello, Roberto Capra, Ezio Scaramozzino. IN BASSO DA SINISTRA: Oliviero Chiapino, Antonio Vallone, Enrico Bellone, Ignazio Di Mauro, Mario Forni, Gabriele Bazzoni, Alessandro Lamacchia, Alessandro Benini, Roberto Mordiglia

In evidenza

CIRCOLARE INTERPRETATIVA SUL CONTRIBUTO UNIFICATO

Con circolare n. 10 del 11 maggio 2012 avente ad oggetto: "contributo unificato - disposizioni introdotte con l`art 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011" il dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha fornito una serie di chiarimenti in materia di applicazione del contributo unificato in vari ambiti nei quali erano state sollevate problematiche interpretative da parte degli Uffici Giudiziari.

Con riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego viene chiarito che, ferme restando le esenzioni riconosciute alle persone fisiche con reddito individuale inferiore ad euro 31.884,48 per i procedimenti di ingiunzione, nonchè per le relative opposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, l`importo del contributo unificato è quello previsto dall`art. 13 comma 1 lettera a) (attualmente 37 euro) con riduzione della metà.

Per quanto riguarda invece i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro e pubblico impiego, nonchè per le relative opposizioni si applicherà il contributo unificato ai sensi dell`art. 13 comma 3 del DPR 115/2002, in base al valore del credito, ridotto della metà.

Guida in stato di ebbrezza: non confiscabile l'auto in leasing

di Tommaso Servetto e Francesca Zan

Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 19/01/2012 n. 14484

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente affrontato e risolto la seguente questione di diritto: se sia o meno confiscabile l'autovettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in forza di contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo sia estraneo al reato.

La questione rileva ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) del Codice della Strada, il quale, in tema di guida in stato d'ebbrezza, prevede che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

La Giurisprudenza di legittimità in materia, di poco anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite, aveva più volte affermato la legittimità del sequestro preventivo del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing.

Tale filone giurisprudenziale, prendendo le mosse da un'interpretazione estensiva del concetto di "appartenenza" del veicolo - intesa non come proprietà in senso tecnico, bensì quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali – aveva ritenuto che il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartenesse all'utilizzatore, essendo a questi "attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e disporne in base ad un titolo che esclude i terzi" (Cass. Pen. Sez. I, sent. 34722 del 07.07.2011).

Ad opposta conclusione sono giunte le Sezioni Unite penali nella sentenza n. 14484 del 17.04.2012, enunciando il seguente principio di diritto: "non è confiscabile l'autovettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo".

Tale soluzione poggia sul riconoscimento, da parte della giurisprudenza sia nazionale che europea, della natura di "pena" alla misura della confisca, "in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell'inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest'ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la Corte EDU applica il principio di cui all'art. 7 CEDU all'intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascuno Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. Ne consegue che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale ".

Sulla base di ciò, la Suprema Corte, previa esclusione dal concetto di "appartenenza" della mera utilizzazione del bene, rileva come, in pendenza di un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura, quest'ultima continui ad appartenere al concedente, mentre l'utilizzatore, pur non rivestendo il ruolo di proprietario, è il soggetto dotato in concreto della disponibilità di godimento del bene ed è, quindi, il solo responsabile delle conseguenze della sua regolamentazione e circolazione, da cui rimane, invece, immune il concedente proprietario.

Ne consegue che, in assenza di una responsabilità personale da parte del concedente rimasto "estraneo" al reato – non avendo partecipato in alcun modo, né direttamente né indirettamente, alla commissione del fatto, e non avendo favorito con comportamenti negligenti l'uso indebito della cosa, né ricavato dallo stesso alcun vantaggio o utilità – il veicolo di sua proprietà concesso in leasing ad un terzo non è confiscabile se quest'ultimo viene colto in guida in stato d'ebbrezza a bordo dello stesso.

Una diversa interpretazione – affermano le Sezioni Unite - si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio "nulla poena sine lege"di cui all'art. 7 CEDU, poiché, stante la natura di "pena" riconosciuta alla misura della confisca da parte della giurisprudenza sia nazionale che europea, l'applicazione della stessa nei confronti di soggetto estraneo al reato configurerebbe un'ipotesi – del tutto illegittima ed incostituzionale – di sanzione penale applicata al di fuori di una responsabilità penale, nonché di una specifica previsione legislativa.

Lavori di pubblica utilità

QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE DEL REATO?

di Antonio Vallone

In data 11.10.2011, la Corte d'Appello di Torino, sez. III penale, ha dichiarato – ai sensi dell'art. 469 c.p.p. – l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto, in attesa della celebrazione del giudizio di appello, l'imputato aveva svolto (positivamente) i lavori di pubblica utilità. In sostanza, la Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado (con la quale veniva autorizzato l'espletamento immediato dei lavori di pubblica utilità) un provvedimento provvisorio, simile a quello che ammette la messa alla prova.

La sentenza citata rappresenta una delle possibili interpretazioni (ad oggi isolata) della legge 120/2010 che introduce una causa estintiva del reato di guida in stato di ebbrezza diversa da quelle previste nell'ordinamento vigente.

Sul tema dei lavori di pubblica utilità l'8 marzo scorso si è tenuto un interessante incontro di studio, organizzato dalla Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Sezione di Pinerolo, al quale hanno partecipato magistrati di Torino, Pinerolo e Saluzzo. All'esito del confronto sono emerse le considerazioni che seguono.

Innanzitutto, si è constatato che, a quasi due anni dall'entrata in vigore della Legge 120/2010, resta problematico inquadrare la natura dei lavori di pubblica utilità. Secondo l'interpretazione letterale, l'istituto in oggetto sarebbe una vera e propria pena, atteso che i lavori si risolvono in una limitazione della libertà personale, avente contenuto afflittivo. Infatti, al pari delle misure alternative alla detenzione, applicabili solo su istanza dell'interessato, il preventivo consenso dell'imputato a svolgere attività gratuita non consente di escludere l'istituto dall'area del sistema sanzionatorio.

Tuttavia, la ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre i lavori di pubblica utilità con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., e la formulazione poco lineare della norma, spingono alcuni ad accostare l'istituto alla probation inglese, ovvero ad una sorta di 'messa alla prova' come quella prevista per i minorenni dall'art. 28 d.p.r. 448/98.

Quanto alla richiesta dell'imputato, la Cassazione ha recentemente chiarito che non è onere di quest'ultimo individuare l'ente presso il quale espletare i lavori di pubblica utilità (Cass. Sez. IV sent. 4927 del 8.2.2012). La Corte afferma che non è necessaria nemmeno un'espressa richiesta dell'imputato (come nel caso dei lavori di pubblica utilità applicati dal Giudice di Pace ex art. 54 d.lgs. 274/00), essendo sufficiente la non opposizione dell'interessato. Tuttavia, resta il problema di individuare entro quando, e in quali forme, l'interessato possa manifestare la volontà di non espletare lavori di pubblica utilità.

A tal proposito, il Tribunale di Saluzzo si è determinato ad emettere decreti penali con pene detentive e pecuniarie già sostituite con i lavori di pubblica utilità, individuati in base alle convenzioni stipulate dal tribunale e alla residenza dell'imputato, il quale, qualora contrario alla sostituzione, si trova 'costretto' a formulare l'opposizione ex art. 461 c.p.p.

Di diverso avviso è il Tribunale di Pinerolo che sostituisce la pena (già) nel decreto penale solo ove l'interessato abbia manifestato espressamente l'intenzione di espletare lavori di pubblica utilità con relativa indicazione e dichiarazione di disponibilità dell'ente.

Un ulteriore punto di discussione ha riguardato l'esecutività immediata o meno della pena sostituita con il decreto penale o con la sentenza di condanna.

A favore dell'immediata esecutività depone la finalità deflattiva dell'istituto, derivante dalle conseguenze premiali del positivo svolgimento dei lavori, nonché la formulazione della norma dell'art. 186 c. IX bis C.d.S., laddove prevede che "il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione". Sempre sotto il profilo letterale, la locuzione "il giudice che procede dispone la revoca…" sembra confermare la possibilità che, ancor prima del passaggio in giudicato, la pena possa avere inizio.

Il Tribunale di Pinerolo interpreta restrittivamente la norma e, attenendosi alla natura di sanzione penale del lavoro di pubblica utilità, ne ammette l'esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 650 c.p.).

Infine, è stato posto l'interrogativo se, con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 186 lett. c) e 187 C.d.S. commesse prima dell'agosto 2010, la nuova disciplina fosse più o meno favorevole rispetto alla precedente, avendo quest'ultima un limite di pena edittale inferiore.

Al riguardo, i tribunali piemontesi, salvo poche eccezioni, sembrano compatti nel ritenere che gli effetti favorevoli della nuova disciplina (applicata tout court), legati all'estinzione del reato e alla revoca/riduzione delle sanzioni accessorie, siano più favorevoli (Cfr. Cass. Pen. 31145, sez. IV del 4.8.2011)).

Peraltro, l'aumento del limite minimo di pena potrebbe rivelarsi irrilevante se il giudice ritenesse di determinare, anche in applicazione della vecchia disciplina, la pena dell'arresto in misura pari o superiore a sei mesi di arresto. Dall'altro lato, la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità resta un'eventualità, rientrando fra i poteri discrezionali del giudice e, in ogni caso, i lavori di pubblica utilità sono soggetti a revoca con successivo ripristino della sanzione detentiva.

Pertanto, seguendo il criterio dettato dalla stessa normativa, che attribuisce alla volontà dell'imputato (seppur in forma negativa) la possibilità di accedere ai lavori di pubblica utilità, si può concludere che solo l'espressa richiesta dell'imputato (o del difensore) consente la possibilità di applicare la nuova disciplina ai casi commessi prima dell'entrata in vigore della legge 120/2010.

Niente recidiva in caso di esito positivo dell'affidamento in prova

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 febbraio 2012 n. 5859

di Roberta Maccia

Agli effetti della recidiva non si tiene conto della precedente condanna quando si verifichi l'estinzione di ogni effetto penale conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 12 Ord. Pen.

E' questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza.

Sul punto esistevano due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Il primo orientamento giurisprudenziale esclude che l'estinzione di pena di cui all'art. 47 comma 12 Ord. Pen. privi la precedente condanna di effetto ai fini della recidiva, sulla base della considerazione che sarebbe da un lato illogico che l'autorità giudiziaria, in occasione di un nuovo reato commesso dall'ex-affidato, debba ignorare detta condanna e dall'altro che dovrebbe comunque iscriversi nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura alternativa in questione.

Il secondo orientamento sostiene invece che, in applicazione degli art. 47 comma 12 Ord. Pen. e 106 comma 2° c.p., l'estinzione della pena determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova ha effetti anche ai fini della recidiva, a ciò non essendo di ostacolo la permanenza dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, attese le finalità di natura amministrativa di quest'ultima, non significative della mancata estinzione della pena e degli effetti penali.

Secondo le Sezioni Unite l'elemento rilevante per decidere la questione è stabilire in cosa consista l'estinzione di ogni altro effetto penale e, in particolare, se tale effetto si riferisca alla recidiva.

Il quesito, secondo gli Ermellini, si risolve in senso positivo facendo leva sul disposto dell'articolo 106 c.p. che al secondo comma stabilisce la neutralizzazione degli effetti della recidiva quando si verifichi una causa di estinzione degli effetti penali. Le Sezioni Unite illustrano che, nonostante alcune incertezze interpretative, il collegamento tra le due norme interessate (art. 47 comma 12 Ord. Pen. ed art. 106 c.p.) impone di ritenere che la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna.

Amministrativo

VENDITA DEI MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE IN PARAFARMACIA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Terza Sezione ordinanza 22 marzo 2012

Con l'ordinanza sopra citata è stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione circa la compatibilità con i principii comunitari della normativa che disciplina le parafarmacie, nella parte in cui non consente la commercializzazione, da parte delle medesime, dei farmaci soggetti a prescrizione medica su "ricetta bianca" e cioè non posti a carico del SSN (a totale carico del cittadino).

Nella Tua dichiarazione dei redditi, destina il 5 per mille a FORMA (FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS – www.fondazioneforma.it) compilando l'apposito riquadro presente nel modello 730 e nella scheda CUD a sostegno delle Organizzazioni non lucrative.

forma
fondazione ospedale infantile regina margherita Onlus

RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Cassazione Penale, Prima Sezione, sentenza 29 aprile 2011 n. 18590

La riqualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice in sentenza, senza l'instaurazione di un previo contraddittorio sul punto, è causa di nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa, anche qualora sia più favorevole per l'imputato.

E' quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, nella sentenza n. 18590 del 29.04.2011.

Tale pronuncia trae spunto dalla nota decisione assunta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso "Drassich contro Italia" (CEDU Sez. II, 11.12.2007, n. 25575/04), nella quale la Corte ha stabilito che la riqualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice con la sentenza, senza che in precedenza la difesa dell'imputato abbia avuto la possibilità di discutere in contraddittorio la nuova accusa, costituisce violazione dell'art. 6 comma 3 lett. a) CEDU, a norma del quale ogni accusato ha diritto ad essere informato in modo dettagliato "sulla natura e i motivi dell'accusa elevata a suo carico".

Secondo l'autorevole interpretazione esposta dalla CEDU in tale pronuncia – e fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento – la qualificazione giuridica attribuita al fatto necessariamente concorre a definire la "natura" dell'addebito ed è ad essa che l'ordinamento ricollega, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie.

In ambito nazionale, tale principio è stato accolto, dapprima, dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione (sentenze n. 45807 del 12.11.2008 e n. 36323 del 25.05.2009) e, successivamente, dalla sentenza in commento, che, sulla scia di tali precedenti, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 CPP, contemperando il potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo d'imputazione, con il diritto della persona accusata di essere informata sulla natura ed i motivi dell'accusa (art. 111 comma 3 Cost).

La Suprema Corte, escludendo la possibilità di attuazione "a sorpresa" del potere di riqualificare la condotta, ha ritenuto che l'esercizio di tale potere debba essere condizionato dalla preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio tra le parti sulla relativa quaestio iuris.

Qualora ciò non avvenga, la lesione del contraddittorio che ne consegue costituisce una nullità generale ex art. 178 comma 1 lett. c) CPP per violazione del diritto di difesa, anche laddove la riqualificazione risulti più favorevole all'imputato, poiché essa implica, in ogni caso, una diversa valutazione della rilevanza delle emergenze probatorie e, di conseguenza, un diverso atteggiarsi della difesa quanto alle scelte processuali da compiersi.

LA VOCE dell'AGORÀ

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: Castello s.r.l. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione
Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Laura Peyra - Chiara Proglio - Antonio Vallone
Cristina Zaccaria - Francesca Zan

Corrispondenti locali
Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Roberto Tava
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Fumi e odori sgradevoli

Condannato il gestore del bar

Cassazione Penale, Terza Sezione, Sentenza 4 maggio 2012 n. 16670

di Roberta Maccia

Se i fumi e gli odori sprigionati da un bar per la cottura dei cibi molestano la famiglia che abita l'appartamento nei pressi del quale passa il tubo di scaric della cucina, il gestore dell'esercizio potrà essere condannato per il reato di "emissioni moleste" ai sensi e per gli effetti dell'art. 674 c.p..

La ricorrente, titolare di una nuova gestione di un bar, lamenta che in sede di merito non è stato considerato che gli accertamenti erano stati eseguiti nel tempo in cui il bar era gestito da un altro soggetto e che la famiglia molestata non aveva sollevato alcun reclamo verso la nuova titolare dell'esercizio commerciale. Infine precisa che il Comune aveva autorizzato la ristorazione con un provvedimento dove si attestava che le immissioni non avrebbero potuto raggiungere livelli di intollerabilità. Lamentele, tutte, che gli ermellini hanno ritenuto infondate.

Motivando il rigetto, la terza sezione penale richiama e conferma quanto esplicitato dai giudici di merito, anche citando la propria pronuncia n. 2475 del 2007 secondo la quale risulta "configurabile il reato di cui all'art. 674 c. p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana di quello della normale tollerabilità, previsto dall'art. 844 c.c.".

La titolare del bar è stata quindi condannata al pagamento di una ammenda pari ad euro 100/00 e ad un risarcimento dei danni a favore della famiglia pari ad euro 2.000/00.

Amministrazione di sostegno:

Ammissibile la nomina di ausiliario affiancato all'amministratore per attendere ai bisogni materiali del cane di compagnia della persona beneficiaria

Tribunale di Varese - Ufficio Volontaria Giurisdizione
decreto 7 dicembre 2011

di Cristina Zaccaria

Con il provvedimento indicato il Tribunale di Varese, considerato che: "il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo", ha ritenuto sussistere l'esistenza di un diritto soggettivo all'animale di compagnia.

Sulla base di tale affermazione il Giudice ha quindi affermato che tale diritto "va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, come nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane."

Segnatamente il Tribunale ha rilevato che: "la serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell'anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona".

Date tali premesse, dichiarata aperta l'amministrazione di sostegno e nominato l'amministratore il Giudice nominava altresì ausiliario ex art. 379 c.p.c. con i seguenti compiti: "si occuperà dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria, portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa. Redigerà, mensilmente, un conto delle spese e dei costi per il cane e lo presenterà all'amministratore che rimborserà ogni costo/spese".

E' DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO LA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI INSTAURATA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA DI UN'OPERA PUBBLICA

Corte di Cassazione - Sezioni Unite
sentenza 23 aprile 2012, n. 6335

Con la pronuncia indicata le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni instaurate dall'Amministrazione appaltante nei confronti del progettista e direttore dei lavori incaricato per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e non la giurisdizione del Giudice contabile quando nella proposizione della domanda risarcitoria venga dedotta la responsabilità del professionista nella qualità di progettista e non di direttore dei lavori.

Massime

ANCHE LE COMUNICAZIONI E GLI AVVISI FISCALI DI IRREGOLARITA' SONO IMPUGNABILI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Cass. Civ., Sezione Tributaria, sentenza 11 maggio 2012, n. 7344

di Chiara Cogno

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente ha il diritto di impugnare avanti la competente Commissione Tributaria qualsiasi provvedimento avente risvolti fiscali, quale ad esempio la comunicazione di irregolarità.

La Suprema Corte ha infatti specificato che: "l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria" (congrua Cass. 08.10.2007, n. 21045).

Conseguentemente la Corte ha statuito che dev'essere riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'indicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono "porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato, si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse (art. 100 c.p.c.) a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale – ormai, allo stato, esclusiva del giudice tributario – comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico" (Cass., SS.UU., 27.03.2007 n. 7388).

Fiocco azzurro in casa Vallone

Le più vive congratulazioni
ad **Antonio Vallone**
del Comitato di Redazione de "La Voce dell'Agorà"
il **2 giugno** è diventato **papà**
del piccolo **Gabriele**

Massime

IMPIANTO DI ISOLAMENTO ACUSTICO INIDONEO RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL MINOR VALORE DEL BENE IMMOBILE SUSSISTENZA

Tribunale di Torino - Sezione III civile
sentenza 7 aprile 2012 n. 2303

Gli acquirenti di due unità immobiliari citavano in giudizio il venditore – costruttore lamentando l'esistenza di vizi in relazione all'impianto di isolamento acustico e, conseguentemente, chiedevano la condanna del predetto sia al risarcimento dei danni derivanti dal minore valore dell'immobile quantificato nella somma pari al 25% del prezzo corrisposto, ai sensi dell'art. 1492 codice civile sia al risarcimento del danno,ex art. 1494 codice civile, pari al costo per il ripristino dei vizi.

Con la decisione in esame il Tribunale ha precisato che le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati possono rilevare anche come criterio per determinare la riduzione del prezzo nel senso che, determinata la riduzione del prezzo, tale importo comprende anche i costi necessari per l'eliminazione dei vizi lamentati.

La riduzione del prezzo infatti assorbe le spese per il ripristino dei vizi mentre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 codice civile riguarda tutta quella tipologia di danni che non è coperta dalla riduzione del prezzo.

La pronuncia citata affronta anche la questione relativa all'individuazione della data dalla quale inizia a decorrere il termine per la denuncia dei vizi.

Segnatamente il Tribunale ha rilevato che: "solo con lo svolgersi della vita abitativa in entrambe le unità limitrofe può desumersi una più adeguata percezione dell'inidoneità dell'isolamento acustico tra unità abitative e quindi – vista la denuncia nei primissimi giorni dopo che entrambe le unità immobiliari erano abitate – la denuncia è tempestiva anzi appare addirittura anticipata visto che la percezione di ridotto isolamento acustico – finché rimane parziale e non adeguata – non può giustificare il decorso del termine per la denunzia, denunzia che presume anzi una consapevolezza più adeguata dell'effettività e portata del ridotto isolamento e della sua causa, onde anche evitare il rischio di denunzie pretestuose o infondate o addirittura temerarie o comunque relative a ridotti isolamenti che potrebbero essere comunque nei limiti di legge". Sotto questo profilo, pertanto la piena consapevolezza della portata e della rilevanza del vizio e dell'imputabilità al costruttore – venditore, coincidono con la redazione della perizia di parte. Tale atto, dal quale "i compratori hanno acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza di un vizio giuridicamente rilevante e tale da giustificare la denunzia dei vizi", costituisce il giorno iniziale da cui decorre il termine di decadenza per la denuncia dei vizi.

REVOCATORIA FALLIMENTARE: E' SUFFICIENTE, PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, LA PROVA DELLA PROBABILITA' DELLA CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE DICHIARATO FALLITO

Cassazione Civile - Sezione VI
ordinanza 3 maggio 2012

Con il provvedimento indicato la Suprema Corte ha ribadito che, per quanto attiene la revocatoria fallimentare relativa ai pagamenti eseguiti dal fallito, spetta al curatore provare la effettiva conoscenza, da parte del creditore che ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza del debitore.

Il Supremo Collegio, innovando il costante insegnamento, ha specificato che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo è legittimamente acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte di quel particolare creditore, né quando tale conoscenza possa rinvenirsi con riferimento al criterio astratto della conoscibilità da parte di soggetto avveduto, bensì quando la probabilità della conoscenza dello stato di insolvenza "trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il credito del fallito".